

**N. 00026/2024 REG.PROV.COLL.**

**N. 00222/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso avente numero di registro generale 222 del 2023, proposto da  
- Valentino Feo, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati Sergio Lapenna e Antonio Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Potenza, alla via Crispi n. 37, e domicilio digitale in atti;

***contro***

- Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli – DT VII - Puglia, Molise e Basilicata - Ufficio dei monopoli per la Puglia Molise e Basilicata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in giudizio *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;

***per l'annullamento,***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- provvedimento dirigenziale di diniego dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli -ufficio dei monopoli- sezione operativa territoriale di Potenza n. 13011/RU del 2 marzo 2023, notificato in pari data;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli sopra indicati, anche di estremi sconosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Valentino Feo, in qualità di titolare della rivendita tabacchi n. 4 con annessa ricevitoria lotto n. PZ0245/NA3527 in Vietri di Potenza, con ricorso depositato l'8 maggio 2023, è insorto avverso l'atto in epigrafe, di diniego dell'istanza di trasferimento di sede da via Dante Alighieri n. 13 a corso Vittorio Emanuele n. 185/187, deducendone l'illegittimità da più angolazioni.
2. L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.
3. All'esito della camera di consiglio del 24 maggio 2023, con ordinanza n. 69/2023, l'incidentale istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati è stata rigettata per la ritenuta carenza di "*fumus boni iuris*".
4. Alla pubblica udienza dell'8 novembre 2023 l'affare è transitato in decisione.
5. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.
  - 5.1. L'avversato diniego si innerva, sul versante motivazionale, sui seguenti aspetti:
    - a) comportando l'ambito trasferimento uno «spostamento della rivendita istante di 855 m., è da ritenersi fuori zona (art. 10 comma 5 d.m. 38 del 21/02/2013 integrato e modificato dal d.m. 51 del 12/02/2021)»; b) le «richieste di

trasferimento al di fuori della propria zona di influenza commerciale, possono essere accolte se nella nuova ubicazione, sussistono tutti i requisiti per poter addivenire ad una nuova istituzione, ivi compreso il rispetto del vincolo che non sia stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti (Art: 2 comma 3 d.m. 38 del 21/02/2013 integrato e modificato dal d.m. 51 del 12/02/2021); e) nel «Comune di Vietri di Potenza sono presenti quattro rivendite attive a fronte di una popolazione di 2.937 abitanti (dato ISTAT 2011), quindi è stato ampiamente raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti».

5.2. Appare al riguardo opportuno, innanzi tutto, succintamente tratteggiare la disciplina di dettaglio di cui al d.m. n. 38/2013 che: - all'art. 10, comma 5, chiarisce che il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera fuori zona quando, per effetto del trasferimento, si determinano mutamenti in ordine anche ad una sola delle tre rivendite più vicine, aggiungendo che, in ogni caso, il trasferimento della rivendita ad una distanza superiore a 600 metri rispetto alla sede originaria è sempre considerato fuori zona; - all'art. 10, comma 5-*bis*, precisa che l'autorizzazione al trasferimento fuori zona è subordinata al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2.

5.2.1. Orbene, come già rilevato in sede di delibazione cautelare, è corretto l'inquadramento della fattispecie come trasferimento "fuori zona" delle rivendite di generi di monopolio, stante la distanza minima dalla sede originaria della rivendita precedente di 855 metri, superiore di circa un terzo rispetto al limite di legge, ammessa espressamente dallo stesso deducente.

5.2.2. Si è poi lamentata la violazione dell'art. 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, in quanto il trasferimento non andrebbe a «impattare negativamente sul rispetto del

preminente interesse pubblico alla tutela della salute che non può essere messo in pericolo dal trasferimento della rivendita in un centro abitato per il quale l'Agenzia da sempre ha autorizzato 4 rivendite e che nei fatti non costituirebbe un aggravamento della concentrazione dell'offerta di prodotti da fumo nella stessa zona, poiché la nuova sede rimane al di sopra del limite dei 300 rispetto a quelle già esistenti».

Il motivo è inammissibile. Il cennato articolo 24, comma 42, prevede l'emanazione di un regolamento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze in cui dettare disposizioni concernenti le modalità per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo del patentino, limitandosi a dettare i principi e i criteri direttivi di riferimento. Viene in considerazione, quindi, una norma di delegificazione, i cui parametri vanno applicati non già al provvedimento qui avverso, bensì alla fonte di secondo grado che da essa è derivata, ovverosia il D.M. n.38/2013. Tale regolamento, tuttavia, non risulta investito dal presente ricorso (T.A.R. Basilicata, 30 marzo 2021, n. 282).

5.2.3. Si è infine dedotta la violazione dell'art. 12 del ripetuto D.M. n.38/2013, sostenendosi l'esistenza di una causa di forza maggiore che legittimerebbe il trasferimento fuori zona.

Da tale angolazione, nell'atto impugnato è riportato che «non si coglie uno stato di necessità legato a causa di forza maggiore, vista anche la disponibilità di questa Amministrazione a concedere sia il tempo necessario al ripristino del locale di via Dante 13 sia la possibilità di chiedere un trasferimento in accordo con la normativa vigente. Né appaiono più attuali e accoglibili le motivazioni riferibili all'istanza presentata nel 2005 già oggetto di diniego divenuto esecutivo».

Ritiene il Collegio che tale profilo motivazionale vada esente da mende, non

potendosi sussumere nella definizione di “forza maggiore”, ossia di “*vis maior cui resisti non potes*”, di forza esterna che determina la persona a compiere un'azione cui a compiere un'azione cui questa non può opporsi, una mera problematica di umidità e di infiltrazioni della sede di via Dante (T.A.R. Basilicata, 10 ottobre 2014, n. 726, resa nella medesima questione, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. n. 6227/2022), di cui neppure si è allegata l'impossibilità di rimediare, o il fatto che la proprietà del locale asseritamente si sia rifiutata di procedere alle relative attività manutentive, ben potendosi azionare i rimedi all'uopo prescritti dall'ordinamento. Peraltro, si tratta di problematica che rimonta addirittura al 2005, senza che in oltre tre lustri il ricorrente si sia adoperato per porvi rimedio, o per individuare un nuovo locale in cui trasferirsi nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

6. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.

Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 cod. proc. civ., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

7. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione intimata, e per essa dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di

Potenza, distrattaria per legge, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023, coll'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE  
Benedetto Nappi

IL PRESIDENTE  
Fabio Donadono